

Servizio medico



L'Istituto provvede al servizio medico con un Ufficio speciale che fa parte della Direzione Generale e con medici fiduciari presso le Agenzie.

---

Ufficio medico presso la Direzione Generale.

Si compone di un consulente, da scegliersi tra insigni clinici appartenenti all'insegnamento ufficiale universitario, di tre medici ordinari e di un assistente, da retribuirsi con assegni annui fissi nella seguente misura :

al Consulente	L. . . . .
a ciascuno dei 3 medici ordinari	" 5.400,=
all'assistente	" 3.000,=

La loro nomina é fatta per libera scelta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.

Per le funzioni amministrative, sono assegnati all'ufficio con determinazioni del Direttore Generale, alcuni impiegati dell'Istituto.

Compito principale dell'Ufficio medico centrale é di

esaminare i rapporti dei medici fiduciari, e di giudicare, in base a tali rapporti ed agli elementi raccolti nella istruzione delle proposte della qualità e della accettabilità dei rischi.

L'Ufficio sanitario deve pure indagare sui decessi avvenuti a breve distanza dall'emissione delle polizze, per accertare le eventuali responsabilità dei medici esaminatori.

All'Ufficio sanitario é affidato il servizio di statistica sanitaria.

Il territorio del Regno é ripartito in tre zone, ognuna delle quali é affidata dal Direttore Generale su proposta del Consulente medico, ad un medico ordinario. L'Ufficio é provveduto di un laboratorio per le analisi chimiche, microscopiche e istologiche nonché per le ricerche delicate, come la reazione di Wassermann per la sifilide.

L'Ufficio medico dev'essere dotato di quanto tecnicamente occorra, per le analisi e le visite mediche che si potranno fare presso la Direzione Generale.

## Personale medico fiduciario

Si distingue in medici effettivi e in medici supplenti.

I primi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, sentito il Consulente medico.

I medici effettivi sono scelti a preferenza tra coloro che, oltre a possedere i necessari requisiti di capacità professionale e di onestà, abbiano prestato servizio presso compagnie od imprese di assicurazione, le quali abbiano ceduto il loro portafoglio all' Istituto.

E' dovere dei medici effettivi di tenersi sempre pronti alle richieste che loro verranno rivolte sia dall'Agente Generale o dall'Agente locale della città dove risiedono sia dalla Direzione Generale o dall' Ispettore Compartimentale, per eseguire le visite degli assicurandi o degli assicurati, e di redigere i relativi rapporti, da trasmettersi alla Direzione Generale mediante le rispettive sedi compartimentali d'ispezione.

I medici supplenti sostituiscono gli effettivi nei casi di malattia, congedi od in altri casi, riconosciuti dalla Direzione Generale o dall'Ispettore Compartimentale.



Gli uni e gli altri debbono, poi, disimpegnare tutti gli incarichi che, in relazione al rispettivo compito, fossero dati ad essi dal Direttore Generale.

Così i medici effettivi come i supplenti sono retribuiti con onorario per visita in misura da fissarsi dal Comitato Permanente tenuto conto dell'importanza dei centri in cui debbono operare tra un massimo di L. 20 ed un minimo di L. 10.

#### Disposizioni generali.

Per capitali superiori a L. 25.000 o rendite superiori a L. 4.000 annue, l'esame e il giudizio delle domande di assicurazione sono affidati ad un Comitato costituito dal Direttore Generale, dal Capo dell' Ufficio attuariale, dal Direttore Medico e dal medico della zona cui le domande si riferiscono.

Nel caso di dubbi sulle diagnosi o sul buono stato di salute dell'assicurando, la Direzione Generale ordina una nuova visita, da farsi dallo stesso esaminatore ovvero da altri medici fiduciari.

I medici ordinari della Direzione Generale e i fidu-

ni di esercizio professionale. L'assistente dell'Uffi-  
cio centrale e i fiduciari supplenti non meno di sei an-  
ni di esercizio.

